



**COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO**

Via Su Paddiu n.2 - 08030- Genoni - P.I.00656230919 - Tel. 0782/810023-0782/810100, Fax 0782/811163
C/C P. 11979085-E-Mail segreteria.genoni@tiscalinet.it

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI USO CIVICO NEI BENI DEL
DEMANIO CIVICO APPARTENENTI ALLA
COLLETTIVITA' DEL COMUNE DI GENONI**



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

27 APR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Franca Atzori)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 24.04.2007

Entrato in

IL REGOLAMENTO
DI RENTA ESECUTIVO
PREVO PARERE ASS. TO
AGRICOLTURA

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Franca Atzori

Il Sindaco
Roberto Soddu

**REGOLAMENTO TIPO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI BENI
DEMANIALI APPARTENENTI AL COMUNE DI GENONI**

CAPO I^o
NORME GENERALI

Articolo 1
Finalità del Regolamento sugli usi civici

1. Il presente regolamento che ha lo scopo di disciplinare le condizioni d'uso e del godimento in natura dei diritti di uso civico relativi al Demanio Civico del Comune di Genoni e viene redatto ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14 Marzo 1994, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
Decreti di assegnazione

1. Il Comune di GENONI possiede da tempo immemorabile un complesso di terre silvo-pastorali sulle quali vengono esercitati i diritti di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, come riconosciuto con decreto di assegnazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici e alla L.R. n. 12/1994 e successive modificazioni.
2. L'elenco delle particene fondiarie costituenti le terre di uso civico del Comune di GENONI è originariamente allegato al succitato decreto commissariale con la seguente annotazione: «agli effetti di cui all'art. 12 la appartenenza delle terre stesse alla categoria a) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 con natura di terre di uso civico.»
3. Con il medesimo decreto commissariale sono accertati i seguenti usi civici a favore dei cittadini abitanti e residenti nel Comune:
 - a) DIRITTO DI PASCOLO con ogni sorta di bestiame svernato nel Comune (o Frazione). Il diritto viene esercitato in modo individuale o per nucleo familiare in tutte le stagioni dell'anno ovvero come pascolo collettivo;
 - b) DIRITTO DI GHIANDATICO: esercitato in modo individuale o per nucleo familiare col pascolo del bestiame o con la raccolta delle ghiande;
 - c) DIRITTO DI LEGNATICO per combustibile e per opera mediante assegno di lotti, piante singole, raccolta di cascami di legna e legne secche.
4. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/1994, l'inventario dei terreni gravati da uso civico, a cura dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, è soggetto ad aggiornamento mediante atto ricognitorio e le eventuali omissioni non incidono sui diritti della collettività degli utenti. Per i terreni abusivamente occupati o posseduti con titolo illegittimo verrà formato apposito elenco.
5. L'assessore Regionale all'Agricoltura, sentito il Comune, provvede ad accertare la sussistenza di usi civici non contemplati nel provvedimento formale di accertamento.

Articolo 3
Esclusioni Territoriali

1. Fino a nuovo provvedimento da adottarsi da parte dell'Autorità competente, il presente Regolamento non si applica a quei terreni dati in concessione all'ex Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda in cui gli usi civici risultano temporaneamente sospesi con Decreto del Commissario agli Usi Civici. L'elenco dei suddetti terreni, con annotazione a margine, viene allegato per farne parte integrante e sostanziale come "Allegato A".
2. Restano esclusi dal campo di applicazione, fino alla loro formale restituzione, anche quei terreni in occupazione temporanea per interventi di sistemazione idraulico-forestale ai sensi dell'art. 50 del R.D.L. n. 3267/1923. L'elenco dei suddetti terreni, non viene allegato per è stata accertata la loro insussistenza.
3. Potranno inoltre essere esclusi dal godimento dei diritti di uso civico quei terreni che l'Amministrazione Comunale riterrà di destinare a qualsiasi altro uso di interesse collettivo ovvero sottoposti, a qualsiasi titolo, a vincolo o limitazioni d'uso.

Articolo 4 **Aventi diritto**

1. Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente regolamento, spetta a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nel Comune di GENONI e iscritti nell'anagrafe della popolazione.

Articolo 5 **Osservanza delle disposizioni forestali e paesaggistiche e sanitarie**

1. Il conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge sugli usi civici, per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal Capo IIO del titolo IV del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione forestale e regolamento del 16 maggio 1926, n. 1126.
2. L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato alla osservanza delle disposizioni predette e delle vigenti Prescrizioni di Massima o di Polizia Forestale (P.M.P.F.) valide per tutte le provincie della Sardegna, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.
3. L'esercizio dei diritti della popolazione è subordinato anche all'osservanza della L.R. n. 4/1994 quando sui beni gravati da uso civico sono radicati soprassuoli di Quercia da Sughero.
4. L'esercizio dei diritti della popolazione è subordinato anche all'osservanza della vigente normativa urbanistica, paesaggistica ed in particolare del D.Lgs n. 42/2004, della L.R. n. 8/2004 e delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
5. Tutti gli interventi riguardanti boschi e terreni del Demanio Civico sottoposti a vincolo idrogeologico volti alla coltura agraria, alla periodica lavorazione o altri di carattere edilizio-infrastrutturale che comportano sottrazione di superficie al bosco o cambio di destinazione poiché si configurano come trasformazione dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. n. 56 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per tutte le Provincie della Sardegna.
6. I terreni del Demanio Civico percorsi da incendio sono sottoposti alle limitazioni di cui alla Legge n. 353/2000.

Articolo 6 **Terreni a bosco**

1. I diritti delle popolazioni su detti terreni a bosco saranno esercitati in conformità al Piano Economico silvo-pastorale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 della legge forestale e, in mancanza di questo, secondo le disposizioni di cui ai Capi successivi del presente Regolamento.

Articolo 7 **Terreni a pascolo**

1. Ai sensi dell'art. 135 della legge forestale e secondo le disposizioni di cui ai Capi successivi del presente Regolamento sui terreni pascolivi i diritti di cui all'art. 2 saranno esercitati in conformità alle apposite norme approvate o prescritte dal Comandante del C.F.V.A. (ex L.R. n. 7/2002).

Articolo 8 **Limitazioni d'uso**

1. Circa gli usi civici riconosciuti, il diritto al godimento non può eccedere quello essenziale (cioè necessario ai bisogni della vita). Pertanto, le disposizioni per l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nel rispetto dei valori ambientali e delle risorse naturali devono essere stabiliti in rapporto alla utilità che i boschi e i pascoli possono rendere senza un eccessivo sfruttamento che potrebbe, tra l'altro, essere causa di degrado, mentre i prodotti eccedenti sono venduti, con preferenza agli utenti, ma il ricavato resta a beneficio del Comune essendone proibita la divisione tra gli utenti. Il surplus, viene utilizzato a vantaggio dell'intera collettività utente, non dei singoli, i quali d'altra parte possono essere chiamati a pagare un corrispettivo per l'esercizio dell'uso.
2. I diritti delle popolazioni non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: «chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.».

Articolo 9 **Principio di corrispettivo**

1. Poiché le rendite delle terre non bastano al pagamento delle spese necessarie per la loro gestione, amministrazione e sorveglianza, il Comune di GENONI, stante l'ipotesi prevista dall'art. 46 del citato regolamento n. 332/1928, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. L'uso dei terreni del Demanio Civico ed il godimento dei diritti di uso civico non è a titolo gratuito, ma soggetto ad un corrispettivo commisurato al livello di reale utilizzo. A tal fine, senza scopo di lucro o di ottenere degli utili, l'Organo Esecutivo del Comune, eventualmente previo incontro con il Comitato Agricoltura, potrà fissare le tariffe, un canone o un prezzo unitario tenuto conto delle utilità, delle condizioni di mercato, dei costi di amministrazione e di eventuali oneri fiscali.
3. Per il bestiame da immettere al pascolo si potrà stabilire, in linea preventiva, secondo le esigenze ed anno per anno, la somma totale da corrispondersi da parte dei fruitori, da ripartire fra gli stessi in relazione all'estensione dell'area concessa.
4. Gli introiti verranno destinati alla gestione, amministrazione, sorveglianza ed alla manutenzione e miglioramento dei beni del Demanio Civico.
5. Ove tali proventi fossero insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 332.

Articolo 10 **Deroga con Principio di gratuità**

1. All'esercizio dell'uso civico, di norma subordinato al pagamento di un corrispettivo, in deroga si applica il principio di gratuità esclusivamente per le fattispecie previste dal presente regolamento.

Articolo 11 **Pagamento dei Corrispettivo**

1. Il pagamento del corrispettivo relativo al godimento dei diritti di uso civico può avvenire con cartella esattoriale sulla base delle iscrizioni a ruolo determinate dall'Amministrazione Comunale ovvero con versamenti in conto entrate alla tesoreria comunale tramite cc/postale.

CAPO II **AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO CIVICO**

Articolo 12 **Amministrazione e Gestione**

1. Il Demanio Civico è affidato al Comune ed è soggetto ad amministrazione separata rispetto al restante patrimonio dell'Ente. L'amministrazione, le direttive per la gestione e la regolamentazione dell'esercizio dei diritti di uso civico da parte dei cittadini censiti e residenti nel Comune compete all'Organo Esecutivo del Comune stesso, quale organo deliberativo, che si avvale dei Responsabili degli uffici comunali cui sono attribuiti poteri di gestione.
2. Gli impegni di spesa connessi alla gestione del Demanio Civico devono essere assunti con l'indicazione delle fonti di entrata oltre che far riferimento alle misure di cui all'art. 46 del R.D. n. 332/1928.
3. Il Comune ha inoltre il compito di predisporre il Piano di Valorizzazione del Demanio Civico da sottoporre all'approvazione anche dal Consiglio Comunale, rispondente a criteri di pubblico interesse e senza compromettere l'esistenza degli usi civici o pregiudicare i diritti della collettività degli utenti. Detto Piano, può prevedere anche una destinazione diversa da quella cui i beni civici sono attualmente soggetti a condizione che la nuova destinazione comporti un maggior vantaggio alla collettività dei censiti residenti e titolari del diritto di uso civico.
4. Sia il Regolamento che disciplina il godimento dei diritti di uso civico che il Piano di Valorizzazione del Demanio Civico predisposti dalla Giunta Municipale e approvati dal Consiglio Comunale sono soggetti sia al parere obbligatorio della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che all'approvazione dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Articolo 13
Domande e Concessioni per l'Esercizio degli Usi Civici

1. I censiti aventi necessità di usufruire dei diritti di uso civico dovranno fare esplicita domanda al sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale preposta alla gestione e amministrazione separata dei Beni di Uso Civico.
2. Norme particolari sui tempi e modi di presentare domanda ed eventuali deroghe sono stabilite nei Capi seguenti.

Articolo 14
Esame delle Domande

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo è competente a decidere sull'accoglimento delle domande relative al godimento dei diritti di uso civico nei terreni del Demanio Civico di proprietà della collettività locale e si avvale a tal fine degli Uffici del Comune assegnati allo stesso.

CAPO III°
DIRITTO CIVICO DI LEGNATICO

Articolo 15
Domande

1. I censiti aventi necessità di legna da ardere per uso familiare dovranno presentare domanda di assegnazione all'Amministrazione Comunale preposta alla gestione separata dei beni ad uso civico, che procederà sulla base del materiale legnoso ritraibile dalla particella cadente al taglio come individuata dal Piano Economico o dal lotto boschivo individuato nel Verbale di Assegno redatto dalla competente Autorità Forestale.
2. Ulteriori domande potranno essere prese in considerazione solo nel caso di urgenti, inderogabili ed accertate necessità che si verificassero per cause straordinarie o di forza maggiore, oppure nel caso si possa dare soddisfazione con materiale legnoso schiantato o sradicato o con piante ancora disponibili radicate nel lotto boschivo di cui al Verbale d'Assegno dell'Autorità Forestale.
3. Sulle domande si pronuncia definitivamente l'Amministrazione Comunale preposta alla gestione dei beni ad uso civico.

Articolo 16
Quantitativi ed Usi consentiti per legname ad uso familiare

1. Qualora i quantitativi disponibili siano sufficienti, il legname ad uso familiare viene concesso agli utenti a fini di riscaldamento domestico per quantitativi non superiori a mst. 5.
2. Per quantitativi superiori a mst 5 alla domanda dovrà essere allegato un calcolo preventivo a dimostrazione della necessità.
3. Qualora il legname ritraibile dai boschi non fosse sufficiente a soddisfare le richieste degli utenti e per salvaguardare il soprassuolo dal degrado, sulla base del quantitativo disponibile si potrà procedere all'assegnazione solo ad una parte dei censiti e ad anni alterni, alla riduzione dei quantitativi annui o per sorteggio sulla base di una graduatoria di priorità riferita ai titolari di uso civico redatta in conformità a criteri precedentemente stabiliti e resi pubblici.
4. Il quantitativo di legna concesso dovrà essere usato dall'intestatario della scheda anagrafica della famiglia richiedente e residente nel Comune (o Frazione).

Articolo 17
Prezzo degli assortimenti

1. L'eventuale corrispettivo per la legna da ardere, senza ottenere degli utili, sarà fissato dall'organo esecutivo dell'Amministrazione con proprio provvedimento tenendo presente la situazione di mercato, eventuale costo di lavorazione, la quantità e la dislocazione del legname stesso in relazione all'ubicazione del lotto boschivo individuato dal Verbale di Assegno redatto dall'Autorità Forestale o alla sezione prevista nel Piano Economico.
2. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
3. Il prezzo di eventuali piante sradicate o di schianti determinati da eventi meteorici viene fissato di volta in volta dall'Amministrazione contestualmente all'esame della domanda con riferimento generale ai prezzi di cui sopra e alle circostanze dei luoghi e tempi e allo stato delle piante richieste.

Articolo 18
Legna da ardere per uso familiare

1. La legna da ardere per uso familiare derivante dalle tagliate eseguite in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Forestale, come previsto dalle vigenti norme di uso civico verrà assegnata ai censiti che ne abbiano fatto richiesta nei tempi e modi che verranno indicati.
2. I beni di uso civico, normalmente dovrebbero essere goduti in natura e l'utente dovrebbe provvedere in proprio a tagliare e trasportare il legname assegnatogli per i suoi bisogni.
3. Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrate o in stato di deperimento, dovrà richiedersi l'autorizzazione al Comune. L'asportazione delle piante e del materiale di cui ai commi 5 verrà disciplinata dalla guardia campestre o dalla Polizia Municipale.
4. L'Amministrazione Comunale può assegnare la legna da ardere derivante da tagli colturali o da lavori nel bosco a particolari categorie di persone bisognose o inabili, che ne abbiano fatto domanda previa determinazione e pubblicazione dei criteri di assegnazione.
5. L'assegnazione di legname ad uso industriale o per attrezzi agricoli potrà essere concessa su richiesta degli aventi diritto sentita l'Autorità Forestale che stabilirà di volta in volta le modalità del taglio ed il prezzo.
6. Il pagamento delle somme dovute come corrispettivo e da versare nel conto entrate dell'Ente avverrà tramite cc/postale, oppure mediante cartella esattoriale da pagarsi presso il tesoriere.

Articolo 19
Modalità alternative per il godimento del diritto di legnatico

1. L'uso civico di legnatico, di norma, dovrebbe essere goduti in natura con l'utente che provvede in proprio a tagliare e trasportare il legname assegnatogli per i suoi bisogni. Tuttavia per ovvie ragioni organizzative e di polizia forestale, l'Amministrazione può provvedere tramite gara pubblica, ovvero procedura negoziata, ad affidare a un'impresa di utilizzazioni boschive il taglio della legna e alla consegna all'imposto o in località più comode ai residenti censiti dei quantitativi assegnati.
2. Il taglio del soprassuolo può allora avvenire mediante convenzione in esclusiva con una Ditta esercente attività boschiva, che si assume ogni responsabilità del rispetto delle norme stabilite dalle leggi forestali e di quelle fissate nell'atto di concessione, nel Capitolato d'Oneri e nel progetto di taglio in cui vengono anche stabilite le modalità per la consegna ai censiti utenti dei quantitativi autorizzati.
3. L'esercizio del diritto dei cittadini utenti viene garantito tramite la Ditta concessionaria a cui vengono accollati nella convenzione gli oneri ritenuti necessari per la consegna del materiale.
4. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dall'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento tenendo presente la situazione di mercato, i costi di lavorazione e i costi generali di amministrazione, senza ottenere degli utili.
5. Sono a carico direttamente dei richiedenti i costi che saranno richiesti dalla Ditta concessionaria in base a quanto stabilito in convenzione.
6. Ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 332/1928 per l'applicazione della legge sugli usi civici, nelle vendite dei lotti boschivi dovrà essere data preferenza, a parità di offerta, ai cittadini utenti singoli o associati ma in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri per la vendita dei prodotti boschivi.
7. Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'Amministrazione approva i criteri generali e di dettaglio per l'effettivo esercizio dell'uso civico di legnatico con le modalità alternative qui previste.

Articolo 20
Distribuzione e Consegna

1. La distribuzione o la consegna in bosco del legname ad uso familiare ricadente nel lotto di cui al Verbale di Assegno dell'Autorità forestale è affidata alla guardia campestre o alla Polizia Municipale in esecuzione delle disposizioni impartite dall'Amministrazione o dal sindaco.
2. La consegna per il tramite della Polizia Municipale potrà avvenire a favore di coloro che hanno già provveduto al pagamento anticipato al tesoriere comunale in relazione al quantitativo assegnato, previa esibizione degli utenti della documentazione relativa.
3. Al momento del prelievo o della consegna, il legname ad uso familiare è sottoposto a misurazione sul posto di caduta o caricato su autocarro.

Articolo 21

Controlli

1. L'Amministrazione ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla le concessioni di legname fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto, in caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commercio oltre all'applicazione di una sanzione pari a una maggiorazione del 50% del prezzo del legname stesso.

Articolo 22

Pagamenti

1. Il legname ad uso familiare previa misurazione sul posto di caduta o caricato su autocarro sarà pagato anticipatamente al tesoriere comunale entro 1 mese dalla concessione e comunque prima del prelievo in bosco.
2. La guardia campestre o l'agente di polizia municipale al momento della consegna può procedere alla stessa previa esibizione da parte del titolare dell'uso civico la documentazione attestante il pagamento anticipato a titolo di rimborso delle spese sostenute, senza ottenere degli utili, oltre al concorso nelle spese generali già fissati.

CAPO IV°

USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 23

Rinvio di norme

1. I territori pascolivi del Demanio Civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine di legge e del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui alla Legge n. 203/1982 sui patti agrari non si applicano all'affitto dei fondi rustici gravati da uso civico come stabilito da costante giurisprudenza.
3. Alle stesse condizioni possono essere affittati i fondi rustici coltivabili o migliorati a pascolo appartenenti al Demanio Civico.
4. L'esercizio del pascolo dovrà avvenire in conformità alle vigenti norme di carattere sanitario ed al Regolamento di Polizia Veterinaria, ivi compreso l'abbandono dei terreni del Demanio Civico.
5. In conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento CEE n. 817/04 è consentito includere terreni del Demanio Civico fra quelli da mettere come base territoriale aziendale, allo scopo di usufruire a titolo individuale di premi, contributi o altre agevolazioni derivanti da fondi pubblici a carattere regionale, nazionale o comunitario.
6. L'immissione del bestiame al pascolo da parte dei censiti residenti è subordinata all'apposizione della targhetta auricolare identificativa del codice aziendale prevista dalla normativa vigente o di tatuaggio auricolare relativo agli ovi-caprini, che costituisce presupposto necessario sia ai fini di una vigilanza efficace che dell'individuazione del titolare del bestiame.
7. Per la tutela del pubblico interesse e degli interessi della collettività dei residenti titolari del diritto di uso civico, sui terreni pascolivi si applicano le restrizioni e i divieti disposti dall'Autorità Sanitaria e Veterinaria, ivi compresa l'adozione di idonei e urgenti provvedimenti, anche in deroga al presente regolamento, atti a fronteggiare eventuali pericoli di epidemie o zoonosi. Inoltre, per evitare il diffondersi della malattia ed il contagio sia del bestiame domestico che della fauna selvatica, all'interno del Demanio Civico potrà essere disposta, anche solo precauzionalmente, la sospensione del pascolo brado e l'allontanamento degli animali dai terreni demaniali. Si potrà altresì procedere all'individuazione di aree vocate allo scopo e da attrezzare ad hoc in cui recintare il bestiame sano o infetto fino all'eradicazione della malattia e al superamento della situazione di criticità da dichiararsi a cura delle competenti Autorità sanitarie. Oltre a quanto sopra potranno essere creati anche dei corridoi di attraversamento con recinzione su entrambi i lati per consentire gli spostamenti senza pregiudizio del bestiame sano. A tal fine, previa delibera del Consiglio Comunale, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 17 della LR. n. 12/1994 su tali aree potrà essere richiesta all'Autorità competente anche la sospensione temporanea degli usi civici e la relativa riserva a favore di talune categorie di utenti titolari di diritto di uso civico.
8. Per evitare il degrado della cortica erbosa e l'innescare di fenomeni erosivi, il carico del bestiame, deve essere proporzionato alla produttività reale o portanza dei pascoli. Il pascolo nei boschi, di norma dovrà essere contenuto entro i limiti fissati dall'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per tutte le Province della Sardegna, fatte salve le annate particolarmente favorevoli di pasciona.

9. Il pascolo delle capre è regolato dall'art. 26 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti per tutte le Province della Sardegna.
10. La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle vigenti leggi.

Articolo 24 **Esclusioni territoriali**

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali i terreni demaniali boscati nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali o in ricostituzione perché molto radi, deperienti o danneggiati dagli incendi o sottoposti al bando dell'Autorità forestale, nonché quelli destinati a coltura agraria.
2. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo i terreni lasciati a riposo per favorire la disseminazione naturale delle specie foraggiere e conservare le potenzialità produttive della cortica erbosa.

Articolo 25 **Concessioni a terzi dell'uso di Fabbricati non utilizzati**

1. L'Amministrazione Comunale, quando non sono utilizzati a servizio del pascolo, può dare in concessione d'uso anche a fini turistici i fabbricati demaniali con annesse pertinenze pascolive con contratti di carattere commerciale e di un canone annuale, agevolando chi è in grado di offrire le migliori garanzie per una gestione ottimale.
2. A parità di condizioni è preferita l'offerta dei censiti titolari di diritto all'uso civico.
3. Nelle clausole contrattuali devono essere garantiti e tutelati i diritti di uso civico e a tale scopo fra le altre clausole nei contratti di concessione demaniale deve essere previsto:
 - Un Verbale di consistenza da cui risulta lo stato d'uso dei fabbricati stessi;
 - La manutenzione a sua cura e spese del titolare della concessione che sarà contrattualmente responsabile anche dell'integrità dell'immobile.
 - la durata della concessione non può essere superiore a nove annate agrarie; tuttavia deve essere prevista la risoluzione anticipata in caso di superiore interesse generale dei censiti utenti.
 - Compete all'Amministrazione Comunale valutare le offerte e assegnare i fondi con il criterio del prezzo più vantaggioso. A parità di condizioni dell'offerta, è preferita quella dei censiti aventi diritto di uso civico.
 - Nella convenzione devono essere pattuite le clausole che garantiscano comunque l'esercizio dell'uso civico e la parità di condizioni per i richiedenti.
 - Compete al Servizio competente stipulare i relativi contratti.

Articolo 26 **Concessioni di Fabbricati e Ricoveri al servizio dei pascoli**

1. È consentito all'amministrazione, dare in concessione d'uso anche i fabbricati demaniali a servizio del pascolo a fronte di un canone annuale, agevolando chi fra i censiti aventi diritto di uso civico è in grado di offrire le migliori garanzie per una gestione ottimale.
2. I fabbricati e i ricoveri esistenti nel Demanio Civico con pertinenze pascolive sono destinati esclusivamente agli allevatori di bestiame Bovino e Ovi-Caprino. Al loro interno è vietato tenere bestiame destinato all'ingrasso.
3. Per evitare eccessivi ingombri, non è consentito depositare foraggi e mangimi sul piano di calpestio e le scorte alimentari per il bestiame vanno depositate su appositi ripiani creati ad almeno 2 metri di altezza rispetto al pavimento.
4. L'uso dei ricoveri è consentito sia ad allevatori singoli che associati o "cussorjales" per una durata massima di 9 annate agrarie al termine delle quali torna nella piena disponibilità del Demanio Civico.
5. I titolari di concessione ne curano la manutenzione a loro cura e spese e gli stessi saranno contrattualmente responsabili dell'integrità degli immobili.
6. Alla scadenza della concessione, i fabbricati demaniali tornano nella piena disponibilità della collettività degli utenti titolari di diritto di uso civico.

Articolo 27
Condizioni d'uso e Modalità di Godimento del Pascolo

1. Due mesi prima della scadenza dell'anno agrario (entro il mese di luglio di ogni anno), secondo le consuetudini locali, l'Amministrazione Comunale, entro il 15 Agosto e previa deliberazione da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune rende noto l'elenco dei terreni pascolivi disponibili, esclusi quelli sottoposti a restrizione di godimento, suddiviso in Sezioni da concedere alla generalità dei cittadini a pascolo o a coltura agraria.
2. La Delibera dovrà specificare le località di ubicazione delle Sezioni a riposo e delle Sezioni pascolive, la loro estensione, nonché il carico di bestiame sostenibile che potrà essere immesso nei terreni destinati a pascolo e che non potrà essere superato dai titolari di concessione. Nella Delibera dovranno essere indicati distintamente anche eventuali Sezioni di pascoli migliorati. In caso di mancata adozione della deliberazione tutto il territorio che nella precedente annata agraria era soggetto a uso civico si intende disponibile al pascolo anche in quelle successive.
3. L'annata agraria inizia il 1 Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno successivo e pertanto le domande dei richiedenti dovranno pervenire almeno un mese prima della conclusione della stessa e dell'inizio dei lavori agricoli.
4. Il sindaco dovrà comunicare annualmente alla Stazione Forestale competente le zone lasciate a riposo e quindi interdette al pascolo, nonché altre eventuali zone soggette a restrizione di godimento del pascolo.
5. I censiti residenti titolari di diritto di uso civico dovranno inoltrare domanda al sindaco su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione comunale. La competenza a pronunciarsi sull'accoglimento o diniego parziale o totale sulle domande è dell'Amministrazione Comunale. Nella domanda per pascolo sarà denunciato il numero dei capi e il tipo di bestiame, nonché la località ed il periodo in cui si intende pascolare. L'Amministrazione concederà l'immissione al pascolo fino al raggiungimento del carico stabilito in relazione all'ordine di arrivo delle stesse o a seguito di sorteggio e ad altri eventuali criteri precedentemente resi pubblici.
6. Saranno esclusi dal godimento i cittadini censiti che non avranno saldato puntualmente il corrispettivo dell'anno precedente, siano stati sorpresi ad appiccare fuoco senza la relativa autorizzazione all'abbruciamiento o in periodi di divieto o che abbiano arrecato danni ai beni del Demanio Civico per perseguire un utile individuale.
7. L'ufficio comunale preposto a ricevere le domande prenderà nota su appositi Bollettari a madre e figlia, rilasciando quest'ultima al richiedente. Nel Bollettario dovrà risultare oltre alle generalità del cittadino censito (integrato da quelle del conduttore del bestiame), il periodo di pascolamento, il numero dei capi autorizzato, distinto per tipo di bestiame, nonché il corrispettivo dovuto.
8. Per un solo anno, sarà esonerato dal pagamento delle somme per pascolo quel bestiame che venisse per solidarietà dato in dono da altri allevatori residenti a persone titolari di diritto di uso civico colpite da calamità e quindi in stato di bisogno, in quanto si tratterebbe di bestiame già soggetto al pagamento dovuto da parte del precedente proprietario.
9. Solo il titolare della concessione di Fida-Pascolo e i suoi aventi causa possono fruire del pascolo nei terreni del Demanio Civico. E' assolutamente vietata ogni forma di sub-affitto a terze persone.
10. Non è ammesso al pascolo nei terreni del Demanio Civico il bestiame appartenente a cittadini forestieri o non residenti, neanche nel caso di soccida o rapporti di mezzadria con cittadini residenti aventi diritto di uso civico.
11. Il godimento del pascolo deve intendersi subordinato esclusivamente al tipo di bestiame per cui il godimento è ammesso e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Forestale.
12. Non è consentita l'introduzione di altri tipi di bestiame in sostituzione di quelle indicati nella Fida-Pascolo ancorché appartenenti allo stesso proprietario.
13. Qualora nel corso dell'anno venisse acquistato nuovo bestiame, esso non potrà essere introdotto senza la relativa autorizzazione in conformità con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
14. Tutti i cittadini censiti aventi diritto di uso civico e titolari di fida-pascolo hanno l'obbligo di denunciare tempestivamente all'Autorità Veterinaria l'insorgere di epidemie del bestiame.
15. Il bestiame introdotto al pascolo senza autorizzazione potrà essere radunato per essere consegnato ai preposti alla vigilanza per i procedimenti di competenza.
16. A carico di coloro che non abbiano inoltrato domanda e non siano titolari di Fida-pascolo, quando risulterà compatibile col carico di bestiame prestabilito, si procederà d'ufficio per l'iscrizione a ruolo del corrispettivo dovuto senza che gli stessi abbiano diritto a reclami per sgravi o rimborsi di sorta. Parimenti si procederà per coloro che introducono al pascolo un numero di capi superiore a quello denunciato nella domanda applicando però per penalità una maggiorazione del 30% rispetto al corrispettivo stabilito.
17. Il pascolamento dovrà avvenire con adeguati turni di avvicendamento con altri comparti in modo da alternare i periodi di sfruttamento con adeguati turni di riposo capaci di favorire la pronta ricrescita dell'erba. Durante il turno di pascolamento si dovrà immettere al pascolo tutto il carico consentito al fine di far utilizzare agli animali non solo la flora erbacea più appetita ma tutta l'erba esistente.

18. Non è consentito l'abbruciamento di stoppie o la ripulitura da infestanti col fuoco senza aver acquisito la necessaria e preliminare autorizzazione dall'Autorità competente in conformità con l'Ordinanza Regionale Antincendio e senza aver preso prima tutte le precauzioni per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme.
19. E' vietata l'asportazione dagli ovili del letame e delle deiezioni del bestiame che dovrà invece essere distribuito sul terreno.
20. E' assolutamente proibita l'estrazione del sughero, lo sfrondamento degli alberi, nonché lo sradicamento e il diciocamento delle piante forestali e della macchia mediterranea.
21. Per la formazione della lettiera negli ovili è' consentito il taglio della sola parte aerea degli arbusti delle formazioni a macchia mediterranea.
22. Tutti i cittadini censiti titolari di Fida-pascolo dovranno esibire alle guardie campestri e agli agenti preposti alla vigilanza la documentazione che legittima l'introduzione del bestiame nel Demanio Civico.
23. Tutti coloro che intendessero transitare nel Demanio Civico per condurre il bestiame in pascoli privati o in altra giurisdizione amministrativa dovranno preventivamente richiedere l'autorizzazione al comune che adotterà il provvedimento indicandone il tempo e l'itinerario, coincidente di norma con una strada pubblica.
24. Tutto il bestiame, che potrà essere soggetto a conteggio all'atto dell'introduzione o nel corso dell'attività di vigilanza, pagherà il corrispettivo stabilito riferito ai capi adulti e per l'intero semestre o annualità anche se nel corso dell'anno o del semestre si verificasse una riduzione del numero dei capi per moria, macellazione o alienazione.
25. Non è consentita l'introduzione nel Demanio Civico di bestiame sequestrato da chiunque esso sia custodito, salvo preliminare e formale autorizzazione al comune. Ove tale bestiame nel corso dell'annata agraria venisse restituito al legittimo proprietario, il temporaneo custode o possessore prima della restituzione dovrà versare alle casse del Comune il corrispettivo per il pascolo in ragione dei dodicesimi di permanenza.
26. Senza autorizzazione è vietata l'introduzione per l'abbeveraggio di bestiame che pascola in terreni privati confinanti col Demanio Civico, ed è comunque subordinata al pagamento di un canone forfettario.
27. Nei terreni con pascoli migliorati in cui insistono manufatti (ricoveri, recinzioni di sezionamento, abbeveratoi, serbatoi, opere di captazione sorgenti) è fatto obbligo ai titolari di Fida-Pascolo che ne usufruiscono anche a titolo temporaneo, di curarne la pulizia e la manutenzione.
28. Nel caso che nei terreni pascolivi del Demanio Civico vengano eseguiti interventi di interesse pubblico o lavori di miglioramento fondiario o dei pascoli, rimboschimenti, ricostituzioni boschive, il pascolo dovrà essere ridotto o sospeso nei terreni interessati dai lavori per il periodo necessario o stabilito dall'Autorità Forestale.
29. Dal godimento col pascolo saranno esclusi quei terreni che verranno destinati a coltura agraria.
30. Per interventi di miglioria dei pascoli, consistenti in ripuliture dal cespugliame e dalle erbe infestanti, concimazioni, erpicature, ripristino e manutenzione delle fosse livellari e di recinzioni si dovranno riservare alle Sezioni a riposo.
31. Qualsiasi trasformazione agraria o miglioria apportata dal titolare del diritto di uso civico, allo scadere della concessione seguirà la destinazione del fondo stesso che tornerà nella piena disponibilità dei censiti residenti senza che il censito titolare della concessione possa pretendere rimborsi o riduzione del corrispettivo per l'esecuzione dei suddetti lavori o possa accampare pretesa alcuna.
32. Qualora l'Amministrazione deliberi l'esecuzione di opere di miglioramento pascolo, incombe sui censiti aventi diritto di uso civico titolari di concessione l'obbligo di renderli liberi a seguito di preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dei lavori.
33. Tutte le dichiarazioni d'ufficio, per qualsiasi finalità o per eventuali contributi pubblici a qualsiasi titolo corrisposti, saranno rilasciate solo ed esclusivamente a coloro che avranno fatto domanda di immissione al pascolo e titolari di Fida-Pascolo in regola col pagamento dei corrispettivi dovuti e con le verifiche effettuate dal servizio di vigilanza.
34. Tutti i censiti residenti titolari dei diritti di uso civico sono responsabili sia civilmente che penalmente dei danni che dovessero procurare ai beni del Demanio Civico, fatta salva ogni azione di rivalsa a tutela degli interessi della collettività degli utenti.
35. Il bestiame forestiero non appartenente a nessuno dei censiti aventi diritto di uso civico che venisse rinvenuto vagante o al pascolo nei beni del Demanio Civico potrà essere condotto in paese a cura dei preposti alla vigilanza per l'espletamento delle formalità previste dalla legge.

Articolo 28 Fida-Pascolo

1. L'Amministrazione Comunale provvedere a rilasciare l'autorizzazione per la formazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo relativo alle Fida-Pascolo.
2. Il corrispettivo per la fida-pascolo da versare nelle casse del Comune dovrà essere stabilito con delibera dell'Amministrazione.

3. Il Comune che rilascia la concessione con la Fida-Pascolo procede a stipulare regolare contratto col comunalista o censito residente.
4. La fida-pascolo deve contenere: a)- nome e cognome del titolare della fida ed eventualmente del conduttore del bestiame; b)- la località, l'estensione e l'elenco dei terreni assegnati; c)- la durata della fida; d)- il divieto di sub-affitto e di introdurre nel proprio gregge bestiame forestiero o di proprietari non residenti nel Comune; e)- Periodo di pascolamento ed eventuali vie di accesso ai terreni; f)- Obbligo di apporre al bestiame che viene introdotto la targhetta auricolare stabilita dalla normativa vigente e che consente di individuare la Ditta proprietaria; g)- numero di capi distinti per tipo di bestiame ed importo corrispettivo dovuto; h)- Obbligo di sottoporre il bestiame a periodico controllo sanitario ed, in ogni caso, di denunciare tempestivamente l'insorgere di qualsiasi malattia infettiva; i)- Obbligo di sottoporre a controllo sanitario eventuale bestiame acquistato fuori dal Comune di residenza ancor prima di introdurlo al pascolo; l)- Norme per l'utilizzo e manutenzione ordinaria di fabbricati, abbeveratoi, recinzioni o altre infrastrutture esistenti; m)- eventuali disposizioni intese a salvaguardare i diritti d'uso dei beni comuni; n)- In allegato alla fida-pascolo dovrà essere annesso il verbale di consegna dei fabbricati o altri manufatti e infrastrutture con descrizione analitica delle dotazioni e dello stato d'uso.
5. Il titolare di fida-pascolo si impegna inoltre a rispettare tutte le norme contenute nel regolamento degli usi civici, norme che dichiara di conoscere integralmente.
6. Il titolare della fida-pascolo è tenuto a denunciare eventuali danni procurati da terze persone alle infrastrutture esistenti al fine di evitare di rispondere personalmente del danno.
7. Ogni conduttore del bestiame ammesso al pascolo dovrà essere contemplato nella fida-pascolo, che dovrà essere esibita agli agenti preposti alla vigilanza ogni qualvolta venga richiesto.
8. Per il mancato rispetto delle clausole contenute nella fida-pascolo che delle norme stabilite nel regolamento degli usi civici si applicano le penalità e sanzioni in esso contenute, fatta salva l'applicazione di altre Leggi speciali e ogni azione di rivalsa per danni arrecati ai beni del Demanio Civico.
9. L'Amministrazione avvalendosi degli agenti della Polizia Municipale e dei preposti alla vigilanza, si riserva di effettuare i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza tra il bestiame dichiarato e quello effettivamente immesso al pascolo.

CAPO V° USO CIVICO DI GHIANDATICO

Articolo 29 Modalità

1. Il diritto di ghiandatico nei boschi e nei terreni pascolivi del Demanio Civico è consentito ai censiti residenti aventi diritto senza che si debba corrispondere alcuna somma aggiuntiva a quella corrisposta per il pascolo dell'erbativo.
2. Il diritto di ghiandatico viene esercitato gratuitamente dalla generalità dei cittadini censiti anche con la raccolta delle ghiande per l'ingrasso dei maiali allevati per il fabbisogno familiare.
3. Il ghiandatico è vietato per tutti i residenti indistintamente fino alla maturazione delle ghiande e fino a che non sarà dato l'avviso dal sindaco a mezzo di bando pubblico almeno tre giorni prima dell'apertura.
4. Il ghiandatico, una volta dichiarata l'apertura da parte del sindaco, è libero su tutti i terreni del Demanio Civico e nessuno degli aventi diritto potrà accampare alcun diritto di prelazione o di "cussorgia" ("Bardaos" o riservati). Fatto salvo un raggio di 50 m. dall'ovile, nessuno potrà far allontanare dallo stesso coloro che dovessero recarsi per la raccolta delle ghiande stesse.
5. La raccolta delle ghiande è vietata in periodo non consentito e potranno essere sottoposte a sequestro e vendute a prezzo di mercato ed il cui ricavato sarà versato nel conto entrate del Demanio Civico. Non è consentito altresì la raccolta delle ghiande fatte cadere al suolo percuotendo la chioma delle piante radicate nei boschi del Demanio Civico.

CAPO VI° GODIMENTO DELLE ACQUE

Articolo 30 Modalità

1. 1.1 titolari di concessioni di diritti di uso civico nell'ambito di terreni del Demanio Civico per le acque non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche e quindi soggette al regime giuridico del diritto privato, escluse quelle che alimentano l'acquedotto di acqua potabile per la popolazione, dovranno attenersi alle disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile e del presente regolamento, fatte salve le norme relative ad acque pubbliche o sotterranee stabilite da Leggi speciali.

2. In caso di controversia per acque non pubbliche, l'Amministrazione valuterà l'interesse dei contendenti in relazione alle loro esigenze e anche in rapporto ai vantaggi che più in generale possono derivare all'agricoltura, all'allevamento e all'industria, tenuto conto dell'uso cui l'acqua è destinata o la si vuole destinare.
3. L'Amministrazione Comunale, per conciliare gli interessi all'uso delle acque non pubbliche, può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.
4. Per l'uso di acque non pubbliche che scorrono nel Demanio Civico, il Comitato di Amministrazione delibererà sull'importo dovuto quale corrispettivo, importo che potrà variare in relazione all'uso cui l'acqua viene destinata.
5. I concessionari del godimento in natura dei terreni del Demanio Civico possono essere assoggettati al pagamento di altro corrispettivo per l'uso dell'acqua non pubblica.

CAPO VII° RACCOLTA SUGHERO E ALTRI PRODOTTI SECONDARI

Articolo 31 Estrazione del Sughero. – Rinvio

1. L'estrazione del sughero derivante da soprassuoli di Quercia da Sughero radicati nei terreni gravati da uso civico è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Forestale che esercita la tutela tecnico-economica dei boschi ed è regolata dalla normativa speciale stabilita dalla L.R. n. 4/1994 a cui si fa espresso rinvio.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Amministrazione Comunale provvedere alla vendita del sughero mediante asta pubblica e/o procedure negoziate nei casi consentiti dalla Legge, affidando l'estrazione ad idonea impresa boschiva.
3. A parità di offerta, deve essere data preferenza ai cittadini utenti in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato generale d'oneri per la vendita dei prodotti boschivi.

Articolo 32 Prodotti Secondari

1. La raccolta delle ghiande finalizzata all'impiego delle stesse come semi forestali per la produzione vivaistica o ad uso commercio è soggetta ad autorizzazione con pagamento di corrispettivo ed è subordinata alle modalità stabilite dall'art. 23 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per tutte le Province della Sardegna.
2. La raccolta di resine è regolata dagli articoli 18 e 19 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
3. La raccolta di mediche quantità di funghi, asparagi, bacche, erbe aromatiche e officinali è libera a tutti e dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali.
4. Gli utenti possono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le competenze dell'Autorità Forestale.
5. Per il prelievo di selvaggina si rinvia alla normativa speciale di cui alla L. n. 157/1992 e alla L.R. n. 23/1998 che disciplinano l'esercizio dell'attività venatoria.
6. Il sindaco in ogni tempo può emettere Ordinanze finalizzate ad evitare danni e abusi.

Articolo 33 Concessione del Suolo Demaniale

1. Nel rispetto degli usi e costumi locali l'Amministrazione Comunale può concedere il suolo demaniale per installazione di tralicci, ripetitori, infrastrutture di rete e/o per altre esigenze connesse ad un pubblico interesse senza mortificare i diritti della collettività degli utenti.
2. La concessione ha rilevanza solamente per quanto di competenza della proprietà demaniale e sono fatte salve le specifiche normative in materia urbanistica e paesaggistica o da altre leggi speciali.
3. La concessione avviene mediante stipula di una convenzione con i singoli richiedenti ove sia tra l'altro previsto:

- a) l'uso del suolo concesso deve essere esclusivamente destinato allo scopo richiesto;
 - b) l'obbligo del versamento di un canone annuo demaniale ricognitorio;
 - c) la durata della convenzione non potrà superare il periodo di anni nove;
 - d) deve essere data la garanzia di esclusività della concessione territoriale per un raggio congruo attorno al punto concesso;
 - e) la concessione non potrà essere ceduta nemmeno temporaneamente o trasferita per atto tra vivi o per causa di morte tranne nei casi espressamente previsti e fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità competente;
 - f) la concessione potrà essere revocata per motivi di pubblica utilità o di generale interesse o per salvaguardare l'esercizio dei diritti di uso civico;
 - g) l'Amministrazione concedente dovrà essere espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. Compete al sindaco, stipulare e sottoscrivere sulla base dello schema tipo di cui al comma precedente le singole convenzioni con i cittadini richiedenti che ne hanno il diritto, ove viene indicato il luogo preciso segnato in corografia allegata alla convenzione stessa.
 5. In caso di più rivendicazioni del singolo luogo o di sovrapposizioni di parti di territorio sul quale deve essere garantita l'esclusività, all'Amministrazione Comunale è riservata la decisione in via definitiva.

CAPO VIII° PENALITA' E SANZIONI

Articolo 34 Sanzioni Amministrative

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, una volta accertata, sarà punita nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 14 della L.R. n. 12/1994 attraverso una sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 103,29 al un massimo di Euro 309,87, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi o regolamenti speciali o da violazioni del codice penale.
2. E' fatta salva da parte dell'Amministrazione Comunale ogni azione di rivalsa per danni arrecati ai beni del Demanio Civico a tutela dell'interesse dell'intera collettività degli utenti.

Articolo 35 Sequestro del materiale

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni del presente regolamento, oltre le penalità di cui all'articolo precedente è passibile di sequestro del materiale che sarà restituito all'Amministrazione Comunale.

Articolo 36 Verbali per Sanzioni Amministrative

1. I verbali delle sanzioni amministrative relative a violazioni al presente regolamento, elevati dagli organi di vigilanza, saranno trasmessi al sindaco e una copia degli stessi verrà inviata per conoscenza all'Autorità competente a ricevere il rapporto e ad esaminare gli eventuali ricorsi.

Articolo 37 Violazioni delle leggi speciali

1. Per infrazioni alle disposizioni della legge forestale, del relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, le denunce e il risarcimento dei danni seguiranno la procedura ivi stabilita.
- 2.

Articolo 38 Pagamento delle sanzioni

1. Tutte le penalità escluse quelle previste dalle leggi e regolamenti speciali verranno versate presso il tesoriere dell'Ente competente.

CAPO IX°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39
Mutamento di Destinazione

1. Ogni eventuale mutamento di destinazione dei terreni gravati ad uso civico ivi compresa la sospensione del godimento degli stessi può avvenire, previa delibera del Consiglio Comunale adottata con maggioranza dei 2/3, senza pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività degli utenti è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura competente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 12/1994 in sostituzione del Commissario agli usi civici.

Articolo 40
Alienazione, Permuta

1. E' altresì possibile l'alienazione, la permuta e il trasferimento dei diritti su altri terreni comunali in conformità alle procedure stabilite agli artt. 18, 18 bis della L.R. n. 12/1994.

Articolo 41
Trasferimento di Diritti

1. E' altresì possibile l'alienazione, la permuta e il trasferimento dei diritti su altri terreni comunali in conformità alle procedure stabilite all' art. 18 ter della L.R. n. 12/1994.

Articolo 42
Perdita di Diritti

1. 1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che incidono sulla titolarità dei diritti di uso civico e sull'esercizio degli stessi sono autorizzati e adottati dai competenti organi amministrativi, previa determinazione dell'indennità da corrispondere alla collettività degli utenti titolari dei diritti stessi. 2. I capitali derivanti dall'indennità di cui al comma precedente sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione dei censiti.

Articolo 43
Disposizioni Finali

1. Il sindaco in ogni tempo può emettere Ordinanze finalizzate ad evitare abusi, danni, e reprimere frodi.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere dal godimento chiunque produca gravi danni ai beni del Demanio Civico. In caso di sospensione dal godimento, il titolare del diritto di uso civico non potrà pretendere alcun compenso, indennità o restituzione delle somme versate come corrispettivo, né indennizzo per eventuali lavori che avesse eseguito.
3. Per la sorveglianza dei beni del Demanio Civico e l'osservanza del presente regolamento, oltre alla guardia campestre e alla Polizia Municipale, sono incaricati gli agenti del Corpo Forestale, la Compagnia Barracellare e tutti gli altri agenti delle Forze dell'Ordine.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti leggi in materia.